

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1982

che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/800/CEE per quanto riguarda il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

(82/443/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le franchigie fiscali intracomunitarie contribuiscono all'interpenetrazione delle economie degli Stati membri;

considerando che, per raggiungere tale obiettivo e nell'interesse della popolazione degli Stati membri, occorre aumentare il valore delle franchigie fissate dall'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/933/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che, per l'espressione del tenore di alcole, è necessario tener conto della direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche ⁽⁶⁾, e modificare di conseguenza gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE e l'articolo 1 della direttiva 77/800/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori ⁽⁷⁾;

considerando che a causa della situazione economica attuale è opportuno accordare al Regno di Danimarca un termine supplementare per procedere all'aumento del valore della franchigia a favore dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo degli articoli 1 e 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel modo seguente:

1. all'articolo 1, paragrafo 3, l'espressione « quaranta unità di conto europee » è sostituita da « l'importo previsto al paragrafo 1 »;
2. all'articolo 2, paragrafo 1, l'espressione « centottanta unità di conto europee » è sostituita da « duecentodieci ECU »;

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 19. 12. 1979, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 117 del 12. 5. 1980, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 25. 11. 1981, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.

⁽⁷⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 21.

3. all'articolo 2, paragrafo 2, l'espressione « cinquanta unità di conto europee » è sostituita da « sessanta ECU »;
4. all'articolo 2, paragrafo 3, l'espressione « centottanta unità di conto europee » è sostituita da « l'importo previsto al paragrafo 1 ».

Articolo 2

Negli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE e nell'articolo 1 della direttiva 77/800/CEE l'espressione « 22 gradi » è sostituita dall'espressione « 22 % vol ».

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Tuttavia il Regno di Danimarca mette in vigore le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 2, entro il 1° gennaio 1984.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER
